



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 16 novembre 2005

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane Tutte

Protocollo: 7512/ACVCT

LORO SEDI

Rii.: Vs.

Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane Tutti

LORO SEDI

All' ASSITOL (fax 0669940118)

All' ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)

All' ASSOCOSTIERI (fax 065011697)

All' UNIONE PETROLIFERA (fax 06/59602925)

All' ASSOPETROLI (fax 06/6861862)

Alla CONFINDUSTRIA (fax 06/5903684)
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (fax 06/6791488)

Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax + 3227377696)

Alle Ditte:

BIODIESEL BOKEL (fax +495837140227)

BIODIESEL KARTEN (fax +43425590812)

BIONOR (fax +34945337181)

CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)

COMLUBE (fax 0302130479)

DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)

FOX PETROLI (fax 0721403505)

ITAL BI OIL (fax 0806901767)

MYTHEN (fax 0267971125)

NEW (fax +4923654986570)

NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)

NOVAOL FRANCE (fax +33140803053)

NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)

OIL.B (fax 010/5472356)

RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

OGGETTO: BIODIESEL: assegnazione del contingente agevolato per l'annualità 2006

nell'ambito del programma esennale 2005-2010 previsto dalla Legge n. 311 del 30.12.2004.

Con l'articolo 1, commi 521 e 522 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato istituito un programma agevolativo esennale, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del quale il biodiesel puro o miscelato con oli minerali è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate.

Considerato che la Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea ha approvato il nuovo programma agevolativo con la nota C(2005)1923 del 21.06.2005, si procede all'assegnazione definitiva di 200.000 tonnellate di biodiesel esente, previste dalla Legge n. 311/2004 per l'annualità 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006.

Ciò premesso, le ditte che intendono partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel esente di cui sopra devono far pervenire apposita istanza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota.

L'istanza dovrà essere inoltrata, oltre che alla scrivente, anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e dovrà prevedere **tutte** le indicazioni elencate dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 256 del 25 luglio 2003, tuttora valido in quanto applicabile, nonchè gli allegati indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Per le ditte già operanti, si prescinde dalla trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali modifiche della capacità produttiva dell'impianto, fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione dell'istanza, nonché del certificato di analisi previsto dal comma 2, lettera c) del citato art. 3 del D.M. 256/2003.

Considerato che la Legge 311/2004 ha modificato il periodo dell'annualità in esenzione, in relazione alla lettera g) del succitato articolo 3 del D.M. 256/2003, le ditte dovranno dichiarare i quantitativi di biodiesel immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 novembre 2005, possibilmente suddivisi per ogni mese.

I dati richiesti dovranno essere forniti con l'indicazione dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per proprio conto e, separatamente, dei quantitativi di biodiesel immessi in consumo per conto terzi a seguito di eventuali contratti di lavorazione stipulati per il periodo in considerazione (1° gennaio 2004/30 novembre

2005) tra le ditte assegnatarie, sia comunitarie che nazionali, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.M. 256/2003.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che informerà tempestivamente questa Area centrale e, comunque, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota.

Considerato che il predetto D.M. n.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di assegnazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente provvederà a confermare altresì l'esercizio dello stabilimento, entro il medesimo termine di trenta giorni.

Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo, attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è inviata anche all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più presto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, un apposito comunicato, contenente i riferimenti necessari per consentire ad ogni soggetto interessato di acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis